

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2061-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a GIUSTIZIA)

(3^a AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI BAUSI E FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro ordinamento giuridico per rendere operante una Convenzione internazionale è necessario accompagnare il relativo strumento con la proposta di norme interne volte a definire le modalità di riconoscimento e di esecuzione dei provvedimenti stranieri, nonché le norme per provvedimenti provvisori ed urgenti e quelli eventualmente delegati dalle autorità straniere. I provvedimenti relativi al presente disegno di legge giacciono ormai da molti anni in Parlamento in attesa della loro ratifica.

Il presente disegno di legge si propone, attraverso alcune norme di merito, di dare esecuzione alle Convenzioni europee indicate in epigrafe stipulate al fine di fissare le modalità per un rapido ed effettivo ripristino di situazioni di affidamento di minori, arbitrariamente modificate. Esse comportano non solo la formale dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, ma la messa in opera di tutte le attività necessarie perchè tale dichiarazione raggiunga gli effetti sostanziali che da essa debbono scaturire.

Il principale elemento sul quale si basa il funzionamento della Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970 è costituito ai sensi dell'articolo 3 dalla «autorità centrale», cioè l'ufficio per la giustizia minorile presso il Ministero di grazia e giustizia.

Tale ufficio è il destinatario della domanda ed ha facoltà di:

1) individuare il luogo dove è stato condotto il minore e dove è arbitrariamente trattenuto;

2) prendere o far prendere le misure provvisorie a protezione del minore;

3) acquisire notizie sulla situazione socio-ambientale del minore;

4) stimolare la restituzione volontaria del minore o facilitare una soluzione concordata;

5) promuovere la procedura giudiziaria di riconoscimento ed esecuzione della decisione straniera, accordando, se del caso, idonea assistenza legale al richiedente;

6) organizzare tutto ciò che è necessario per assicurare un ritorno senza pericoli del minore presso il genitore cui è stato sottratto, ovvero organizzare il necessario per il ristabilimento dell'esercizio effettivo del diritto di visita;

7) informare l'autorità centrale del paese richiedente sulle misure prese in ordine alla richiesta e sul seguito dato alla stessa.

Il fenomeno sta assumendo, attraverso gli anni, aspetti sempre più marcati anche dal punto di vista quantitativo e il disegno di legge in discussione sancisce una sorta di *actio possessoria in infantem* ristabilendo cioè in primo luogo, con tempestività analoga ai provvedimenti provvisori dell'azione possessoria, il diritto che si è violato, rimettendo ad un più attento esame la decisione conclusiva, dopo il ripristino del diritto turbato.

Di conseguenza il rimpatrio del minore deve essere attuato con immediatezza salvo alcuni casi, espressamente menzionati nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che ne prevede, appunto, il rifiuto e cioè:

a) quando il ritorno del minore sia contrario ai principi fondamentali dello Stato in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 20) (cioè lo Stato può rifiutarsi di restituire il minore quando restituendo il minore si concreterebbe una violazione dei diritti dell'uomo vigenti nello Stato);

b) quando il soggetto che aveva la custodia del minore prima della sottrazione non vi avesse provveduto effettivamente (articolo 13);

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) quando esiste il rischio grave che il ritorno del minore esponga quest'ultimo ad un danno fisico (articolo 13);

d) quando il soggetto che aveva la custodia del minore prima della sottrazione ha acconsentito o fatto acquiscenza alla medesima (articolo 13);

e) quando sia trascorso un anno o più dal momento in cui si è verificata la illecita sottrazione (articolo 12).

L'intensificarsi, come sopra si è rilevato di comportamenti arbitrari rispetto al minore, particolarmente nel caso di matrimoni misti, la mancata attuazione della regolamentazione in materia rende urgente l'approvazione del presente disegno di legge che viene affidato con tali intendimenti agli onorevoli colleghi.

BAUSI e FIORET, relatori

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

18 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

20 giugno 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.

Art. 3.

1. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario,

della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle Convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Art. 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad

adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere, è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

Art. 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere

adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso il ricorso per cassazione.

Art. 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, tra-

smette senza indugio gli atti al procuratore dalla Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perchè sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

Art. 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza

a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1990, 1991 e 1992, pari a lire 100 milioni annue, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.